



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS. del

Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziabile Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

e, p.c.

Ufficio I - Affari Generali

OGGETTO: Istituto delle c.d. "ferie solidali", ex articolo 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Personale Comparto Sicurezza e Comparto Funzioni Centrali.

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale n. GDAP-0224214.U del 25 giugno 2020 di questa Direzione Generale, concernente la materia in oggetto indicata.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

LETTERA CIRCOLARE



m_dg.GDAP.25/06/2020.0224214.U

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Affari Generali
SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed
Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Signor Capo del Dipartimento
Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e Comunità
ROMA

OGGETTO: Istituto delle c.d. “ferie solidali”, ex articolo 87, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Personale Comparto Sicurezza e Comparto Funzioni Centrali.

L'articolo 87, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introduce, in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo, una versione speciale dell'istituto delle “ferie solidali”.

Tale istituto viene esteso alle Amministrazioni del Comparto Sicurezza - Difesa e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – di cui all'articolo 19, della legge 4 novembre 2010, n. 183.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

1. OGGETTO DELLA CESSIONE

- 1.1** La nuova disposizione consente che tra dipendenti abbia luogo, a titolo gratuito, e senza alcuna condizione, la *“cessione, in tutto o in parte, dei riposi e delle ferie maturati fino al 31 dicembre 2019”*.
- 1.2** Sono oggetto della possibile cessione: il congedo ordinario o le ferie e i riposi per recupero di quelli settimanali o festivi non fruiti.
- 1.3** Limitatamente ai giorni di congedo ordinario o delle ferie e dei riposi maturati entro l'anno 2019, occorre precisare che:
- sono cedibili i giorni ancora disponibili nella sfera giuridica del cedente e, dunque, dal medesimo ancora teoricamente fruibili, a prescindere dalle rispettive scadenze originarie;
 - per il congedo ordinario o le ferie, la cessione può avvenire senza limiti quantitativi, atteso che la norma contiene un riferimento alla cedibilità *“in tutto o in parte”* dei giorni maturati, con specifica previsione di incedibilità limitata soltanto all'intero congedo o ferie maturato dopo il 31 dicembre 2019;
 - il congedo o le ferie 2020 restano intangibili.

2. CESSIONARI

- 2.1** La cessione può realizzarsi nei confronti di qualsiasi *“altro dipendente della medesima Amministrazione di appartenenza”*, quindi, di tutto il personale del Comparto Sicurezza e personale del Comparto Funzioni centrali, anche con interscambio tra i Comparti, senza alcuna distinzione tra i diversi ruoli, carriere e qualifiche, nonché senza alcuna limitazione in termini territoriali o di appartenenza ad uffici.
- 2.2** In tale ambito, occorre, altresì, precisare che qualsiasi dipendente può ricevere, senza limiti quantitativi, giorni di congedo e riposo, senza che rilevi se abbia ancora disponibili o meno, a sua volta, giorni *“pregressi”*.

3. MODALITÀ E TEMPI DI CESSIONE

- 3.1** La norma impone obblighi di comunicazione ai dirigenti del cedente e del cessionario, da individuarsi nei soggetti ordinariamente competenti alla concessione delle assenze legittime di riferimento, e lascia ogni altro aspetto della cessione all'*esclusivo rapporto bilaterale* tra i dipendenti interessati: pertanto, rileva la volontà del cedente e del cessionario, alla cui accettazione (che perfeziona la cessione) consegue l'irrevocabilità esplicitata dalla norma.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

- 3.2 Le esigenze di comunicazione ai dirigenti e di formalizzazione dell'accettazione possono essere soddisfatte secondo un iter che dovrà svolgersi senza ritardo.
- 3.3 Il dirigente del dipendente cessionario, ricevuta dal dirigente del cedente la dichiarazione scritta di cessione, sulla base del modulo allegato, la porrà formalmente a conoscenza del cessionario per l'eventuale accettazione, esprimibile in calce al modulo stesso.
- 3.4 Ai fini del rispetto del termine della fine dello stato di emergenza, ad oggi 31 luglio 2020, "*o, comunque non oltre il 30 settembre 2020*", si precisa che tale termine attiene soltanto alla data in cui la dichiarazione di cessione pervenga al dirigente del cedente, che in ogni caso, prima della trasmissione al dirigente del cessionario, dovrà verificare ed eventualmente rettificare d'ufficio, dandone comunicazione al soggetto cedente, come previsto nella modulistica allegata, l'esatta consistenza dell'oggetto della cessione, completo dell'indicazione dell'annualità di riferimento.
- 3.5 L'accettazione da parte del cessionario dovrà risultare dall'apposito modulo ed essere portata a conoscenza del dirigente del cedente per i successivi adempimenti di competenza come aggiornamento dei giorni di congedo ordinario e dei riposi residui.

4 TEMPI DI FRUIBILITA'

La cessione dei riposi e delle ferie non può essere sottoposta, da parte del cedente, ad alcun termine; pertanto, restano validi i criteri di seguito indicati.

Comparto Sicurezza

- 4.1 I giorni di congedo ordinario ricevuti devono essere fruiti ciascuno entro la scadenza originariamente sua propria (secondo le vigenti disposizioni – articolo 9 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 – che consentono, scaduto l'anno di spettanza, la possibile fruizione entro i 18 mesi successivi, laddove non sia stato possibile fruire del congedo stesso "*per indifferibili esigenze di servizio*" o "*in caso di motivate esigenze di carattere personale*"), tenendo, ad ogni modo, conto dell'ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall'articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
- 4.2 Tale ultima previsione normativa prevede, infatti, che, "*qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale del Comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie "comunque spettanti", la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente*".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

- 4.3** Al riguardo, si chiarisce che l'espressione "*comunque spettanti*" si riferisce al congedo ordinario a qualsiasi titolo rientranti nella disponibilità giuridica del dipendente, siano esse "pregresse" o anche "ricevute".
- 4.4** Pertanto, il congedo ordinario riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022.
- 4.5** Per quanto riguarda, invece, gli eventuali periodi di ferie antecedenti al 2018, allo stato non goduti per straordinarie esigenze di servizio o altre cause di forza maggiore, in relazione anche all'attuale stato di emergenza, si ritiene necessario precisare che, tenuto conto del richiamato termine del 30 settembre 2020 (entro il quale può avvenire la cessione delle ferie pregresse) e delle specifiche finalità dell'istituto in esame, tali ferie potranno, comunque, essere cedute entro la citata scadenza del 30 settembre 2020 e, quindi, fruito dal dipendente ricevente anche in un periodo successivo, ma ragionevolmente non distante dalla cessione;
- 4.6** Per i riposi per recupero di quelli settimanali (o festivi) non fruiti, la fruizione potrà avvenire secondo un regime di scadenza analogo a quello del congedo ordinario dell'anno di riferimento.

Comparto funzioni centrali

- 4.7** Con riferimento al personale appartenente al Comparto Funzioni Centrali occorre applicare le necessarie differenze dovute alla disciplina contrattuale di settore. Pertanto, i giorni di ferie oggetto della cessione e ricevuti dovranno essere fruiti in conformità a quanto stabilito dai commi 14 e 15 dell'art. 28 del CCNL sottoscritto 12 febbraio 2018, entro il mese di giugno 2021 nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, ovvero entro il mese di aprile 2021 nel caso di motivate esigenze di carattere personale.
- 4.8** Non è applicabile la disposizione di cui all'art. 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, poiché espressamente destinata al personale del Comparto Sicurezza.
- 4.9** Per i riposi per recupero di quelli settimanali (o festivi) non fruiti, la fruizione potrà avvenire secondo un regime di scadenza analogo a quello delle ferie dell'anno di riferimento.

Resta intesa la possibilità, per il dirigente dell'ufficio, istituto o servizio, in considerazione dell'eccezionalità del periodo di emergenza in atto, di modulare i tempi di fruizione del congedo ceduto in relazione alla contestualità e al numero delle richieste che perverranno, in una prospettiva di equilibrato bilanciamento delle esigenze del Personale con quelle di funzionalità degli uffici.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Si evidenzia, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, chiarisce che i congedi e le ferie pregresse – sia quelle che residuino in capo al cedente pur dopo la cessione, sia quelle di cui il cessionario fosse già in possesso in proprio indipendentemente dall'avvenuta cessione – non vedono mutare le proprie scadenze originariamente previste, che i soggetti coinvolti continuano a dover rispettare, ferma restando, comunque, per il Comparto Sicurezza, l'ulteriore estensione temporale di cui al citato articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio I – Affari Generali, vorrà cortesemente diramare la presente Lettera Circolare a tutti gli Uffici di Staff e dipendenti articolazioni.

Parimenti, i Sigg. Provveditori vorranno diffondere la presente a tutti gli Istituti ed Uffici dei competenti distretti.

Tutti gli Uffici, Articolazioni e Provveditorati avranno cura di raccogliere i dati relativi alle cessioni di ferie solidali tra dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, onde consentire un monitoraggio e/o controllo che si rendessero necessari nel tempo.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione e completa diffusione tra il personale dipendente alla presente Lettera Circolare.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

INTESTAZIONE DELL'UFFICIO/REPARTO/ISTITUTO
 (PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO IL DIPENDENTE CEDENTE)
DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI CONGEDO ORDINARIO/FERIE/RIPOSO
 (art. 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.)

Il sottoscritto _____ (*qualifica, nome e cognome*), in servizio presso _____, consapevole che la presente cessione avviene a titolo gratuito, non è sottoposta a condizione né a termine e diviene irrevocabile con l'accettazione del cessionario,

dichiara

di voler cedere, ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al _____ (*qualifica, nome e cognome*), in servizio presso _____ (*denominazione Ufficio/Reparto/ Istituto presso cui presta servizio il cessionario*):

- n. ___ giorni di congedo ordinario o ferie maturati nell'anno/negli anni _____;
- n. ___ giorni di recupero di riposo settimanale (o festivo) non fruito nell'anno/negli anni _____.

IL CEDENTE

(Luogo e data) _____

(PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO/REPARTO/ISTITUTO)

Risulta agli atti di questo Ufficio, limitatamente ai giorni sopra proposti in cessione, la disponibilità, in capo al cedente, di:

- n. ___ giorni di congedo ordinario o ferie maturati nell'anno _____;
- n. ___ giorni di recupero riposo settimanale (o festivo) non fruito nell'anno _____.

IL DIRIGENTE

(Luogo e data) _____

Per presa visione del cedente in caso di rettifica

(Luogo, data e firma) _____

INTESTAZIONE DELL'UFFICIO/REPARTO/ISTITUTO
 (PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO IL DIPENDENTE CESSIONARIO)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CONGEDO ORDINARIO/FERIE/RIPOSO
 (art. 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.)

Il sottoscritto _____ (*qualifica, nome e cognome*), in servizio presso _____ (*denominazione Ufficio/Reparto/ Istituto presso cui presta servizio il cessionario*), consapevole dei tempi di fruibilità previsti dalle disposizioni appositamente emanate dall'Amministrazione,

dichiara

di voler accettare la cessione proposta di:

- n. ___ giorni di congedo ordinario o ferie;
- n. ___ giorni di recupero di riposo settimanale (o festivo) non fruito.

IL CESSIONARIO

(Luogo e data) _____

Si dà atto dell'accettazione.

IL DIRIGENTE

(Luogo e data) _____